CAMERA DEI DEPUTATI N. 4972-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **ELIO GABBUGGIANI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta pomeridiana del 12 luglio 1990 (Stampato n. 2039)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLINTERNO

(GAVA)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(VASSALLI)

—

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 17 luglio 1990

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989

Presentato alla Presidenza il 13 febbraio 1991

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 4972 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 2039), che viene allegata.

ALLEGATO.

La Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia sull'assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Varsavia il 28 aprile 1989, avvia, insieme alle Convenzioni di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia civile, firmate in pari data, una più stretta collaborazione giudiziaria fra i due Paesi.

L'assistenza giudiziaria di cui trattasi si sostanzia, facendo quanto specificato dall'articolo 1 del testo della Convenzione, nel reciproco impegno a notificare atti di citazione ed altri atti giudiziari, a svolgere attività di acquisizione probatoria per conto dell'altro Stato, ad interrogare indiziati od imputati, a permettere il trasferimento temporaneo di detenuti, nonché a scambiarsi reciprocamente informazioni su precedenti penali. L'obbligo dell'assistenza è effettivo anche quando i fatti per i quali si procede non costituiscono reato per la Parte richiesta, con l'unica eccezione dei provvedimenti di sequestro e di perquisizione domiciliare, sottoposti, per la loro esecuzione, alla condizione della duplice previsione del fatto come reato.

L'attività di assistenza può essere invece rifiutata se si riferisce a reati esclusivamente militari o giudicati di natura politica dalla Parte richiesta, ai sensi dell'articolo 3; inoltre, l'assistenza non viene prestata se dovesse arrecare alla Parte richiesta pregiudizio alla propria sovranità, sicurezza ed ordine pubblico, ed infine se la Parte richiesta ha seri motivi di ritenere che il procedimento, pur intentato per perseguire un reato comune, possa essere viziato da considerazioni relative alla razza, alla religione, alla nazionalità ed alle opinioni politiche dell'imputato.

La Convenzione stabilisce inoltre, negli articoli da 7 a 10, un regime di tutela e di adeguata protezione agli indiziati, imputati, testimoni o periti chiamati a comparire a vario titolo di fronte alle autorità giudiziarie della Parte richiedente; particolare attenzione merita, al riguardo, l'articolo 9, che sottopone il trasferimento provvisorio dei detenuti ai fini dell'audizione a varie condizioni, tra le quali il consenso dell'interessato.

Gli articoli 11 e 12 prevedono altresì forme di collaborazione mediante l'informazione e la trasmissione, con scadenza annuale, delle sentenze di condanna emesse dall'autorità giudiziaria di ciascuno dei due Paesi nei confronti dei cittadini dell'altra Parte, nonché – su richiesta – degli estratti del casellario giudiziario delle persone contro le quali è in corso un procedimento penale.

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, la Convenzione prevede attività che – concretandosi in atti tipicamente giudiziari – sono state e continuano ad essere svolte da autorità giudiziarie italiane, pur essendo intercorsi fino ad ora tra Italia e Polonia esclusivamente rapporti « di fatto ».

Il provvedimento in questione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto la Convenzione che si intende ratificare ha lo scopo di porre in essere soltanto una

organica normativa intesa a regolare rapporti con la Polonia, che in materia di assistenza giudiziaria penale intercorrono da tempo, e le relative spese di comparizione di persone (articolo 8) e di comparizione di detenuti (articolo 9) gravano in via ordinaria sul capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

Quanto all'onere derivante dalle minori entrate connesse con l'esenzione della legalizzazione degli atti e dei documenti di cui all'articolo 14 della Convenzione, esso è da considerarsi compensato per effetto del regime di reciprocità tra i Paesi contraenti.

Pertanto, non si rende necessaria la redazione della relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 438, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.